

il comune e la provincia di Catania per il pareggiamento di quella Università alle altre di primo grado; e domando che sia trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, il quale, se non sorgono obiezioni, sarà trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

(La Camera approva.)

Raccomandazione del deputato Di San Donato relativa al disegno di legge sulle circoscrizioni elettorali.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Donato. L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, mantenendo esattamente, e scrupolosamente la promessa fatta alla Camera, presentò il giorno 15 febbraio il disegno di legge sulle circoscrizioni elettorali. Ora io pregherei l'onorevole nostro presidente di volerlo affrettare la stampa, affinché la Camera sia in grado di discuterlo sollecitamente.

Presidente. Sarà tenuto conto della raccomandazione dell'onorevole Di San Donato.

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari.

La Camera ha stabilito, ieri l'altro, che nella odierna seduta si sarebbe discusso l'articolo 44, che era rimasto sospeso. Ora, la Commissione propone anzitutto due articoli aggiuntivi al disegno di legge. Questi due articoli dovrebbero, per ora, essere tenuti sospesi, dovendo far parte del disegno di legge. Ma la Camera può tenerne quel conto che stima per quanto ha tratto all'articolo 44.

L'articolo 44 poi, che è ora proposto dalla Commissione in sostituzione di quello corrispondente del capitolato, e dei diversi emendamenti che furono presentati, sarebbe il seguente:

* Art. 44. È in facoltà del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti, le tariffe dei trasporti, tanto per il servizio interno

e cumulativo, quanto per agevolare la esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.

“ Qualora il Governo, valendosi di questa facoltà, ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe contrattuali e concordate, il concessionario sarà obbligato ad attuarle nel termine che gli sarà prefisso.

“ La sistemazione dei conti fra il Governo ed il concessionario sarà regolata nel modo seguente:

“ Si terrà conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove tariffe ribassate e di quelli che per gli stessi trasporti si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto, che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sarà dal Governo accreditato al concessionario, e, per gli effetti della compartecipazione di cui agli articoli 22 del contratto e 73 del capitolato, sarà computato in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.

“ Ove con questi prodotti, aumentati delle somme accreditate dal Governo al concessionario, a senso del capoverso precedente, siasi ottenuto un prodotto superiore all'accumulazione del prodotto del primo anno di esercizio coi suoi incrementi naturali valutati in ragione del 3 e mezzo per cento all'anno, si determinerà, d'accordo fra il Governo e il concessionario, o per mezzo del collegio arbitrale di cui all'articolo 106, qual parte dell'eccedenza siasi conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo e quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale eccedenza alle percentuali dovute al concessionario.

“ Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario, non darà luogo a compensi a favore di quest'ultimo.

“ Se poi, attuate le tariffe come sopra concordate, il Governo, prevalendosi della facoltà di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si farà in base alla tariffa concordata. ”

Su questo articolo 44 si sono iscritti a parlare, sin dall'ultima seduta, l'onorevole Corvetto, il quale si riserva di parlare in seguito come relatore, e l'onorevole Giolitti, al quale do facoltà di parlare.

Giolitti. Il problema che si deve risolvere con quest'articolo 44 del capitolato è molto grave per questa considerazione, che si tratta di innestare sopra un disegno di legge destinato ad organizzare il servizio privato, un principio il quale è pro-